



**COMUNE DI POVOLETTO**  
**PROVINCIA DI UDINE**  
**Ufficio Commercio e Attività Produttive**



Prot. 10376

Povoletto, 26 SET. 2014



**OGGETTO: Autorizzazione in deroga ai limiti di rumore per attività temporanea ai sensi della L. 447/1995 art. 6 comma 1 lettera h).**

**IL SINDACO**

**VISTA** la richiesta Prot. n. 9515 del 05-09-2014, presentata da **BELTRAME LUCA**, nato a **Udine (UD)** il 23-08-1972 e residente in **Povoletto (UD)**, **Via San Clemente 1/ A**, in qualità di legale rappresentante dell' "**ASSOCIAZIONE PRO LOCO POVOLETTO**", avente sede in **POVOLETTO, VIA SAN CLEMENTE, 1/A**, di autorizzazione all'utilizzo di impianti rumorosi e/o di diffusione sonora in deroga ai limiti di rumorosità stabiliti dalle normative vigenti in occasione della somministrazione temporanea di alimenti e bevande con intrattenimento denominata "**FESTA DELLA BIRRA 2014**", che si terrà a **Povoletto**, in località **Via Dante** dal **26/09/2014** al **28/09/2014**,

**VISTO** il parere favorevole rilasciato dall'ARPA Prot. n. 12473 del 19/08/2008 per una manifestazione similare tenutasi nella medesima località;

**VISTE** la L. n. 477/1995 e la L.R. 16/2007 "Norme in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e dall'inquinamento acustico", in particolare l'art. 20 c. 6);

**VISTI** i D.P.C.M. 1.03.1991 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi nell'ambiente esterno", D.P.C.M. 14.11.1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore" e D.M. Ambiente del 16.03.1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico";

**RICHIAMATE** altresì le "Linee guida per il controllo dell'inquinamento acustico", stilate all'ARPA regionale nel maggio 2008;

**AUTORIZZA**

la deroga temporanea ai limiti di rumorosità previsti dai D.P.C.M. sopra richiamati per i giorni dal **26/09/2014** al **28/09/2014** in occasione della somministrazione temporanea di alimenti e bevande con intrattenimento denominata "**FESTA DELLA BIRRA 2014**", che si terrà a **Povoletto**, in località **Via Dante**, sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- le emissioni sonore eccedenti i limiti di legge dovranno terminare alle ore 00.30;
- a partire dalle ore 22.00 inizio del periodo notturno, così come previsto dal D.C.P.M. 1.3.91 e dal D.M. Ambiente del 16.3.98 in relazione al diritto alla quiete e al riposo, il volume della diffusione sonora sia comunque ridimensionato;
- i diffusori acustici dovranno essere collocati e regolati in modo tale da evitare di diffondere il suono direttamente verso le abitazioni circostanti;
- in ogni caso le emissioni sonore dovranno comunque essere contenute, pur nei limiti compatibili con la manifestazione in atto;
- nell'arco temporale in cui non è prevista la deroga si ritengono comunque validi i limiti di rumore previsti dal D.C.P.M. 1.3.91, dalla L. n. 447 del 26.10.1995, dal D.C.P.M. 14.11.1997 e dal D.M. Ambiente del 16.3.1998;
- interrompere l'emissione di suoni amplificati dalle ore 12.30 alle 15.30;
- la variazione del soggetto, cui il presente atto è intestato, richiederà una voltura da parte del soggetto subentrante.

La presente autorizzazione:

- ha validità per i soli giorni dal **26/09/2014** al **28/09/2014**;
- viene rilasciata ai soli fini disposti dall'art. 1 comma del D.P.C.M. 1.3.1991 e non sostituisce visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di competenza di organi regionali, provinciali, comunali e della competente A.S.S. che, qualora previsti, dovranno essere acquisiti.
- **Come da voi dichiarato verrà effettuata solamente somministrazione di alimenti e bevande con intrattenimento musicale e non assumerà il carattere di pubblico spettacolo. Ricordiamo che qualora la manifestazione assumesse il carattere di pubblico spettacolo o di trattenimento pubblico, l'organizzatore deve richiedere l'autorizzazione ai sensi dell'art. 68 Tulps e richiedere la verifica dell'agibilità ai sensi dell'art. 80 Tulps da parte della Commissione Comunale Pubblico Spettacolo. L'attività dovrà essere comunque esercitata nel pieno rispetto delle vigenti norme, prescrizioni igienico-sanitarie, nonché delle disposizioni relative alla prevenzione incendi e di quelle in materia di pubblica sicurezza dei locali. Si raccomanda in particolare il rispetto di quanto stabilito dal D.M. del Ministero dell'Interno del 19 agosto 1996 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo.**

L'Amministrazione Comunale si riserva di rinnovare, modificare, sospendere o revocare in ogni momento la presente autorizzazione.

L'inosservanza delle suddette disposizioni comporterà la revoca della concessione in deroga ai limiti di rumore e l'applicazione delle sanzioni previste all'art. 10 della L. 447/1995.



IL SINDACO  
Andrea Romito